



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

(art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76)

Approvato con decreto del Presidente n. 146/58692 dell' 8 ottobre 2021;
in vigore dall' 8 ottobre 2021.

INDICE

Art. 1 - Profili generali	pag.	1
Art. 2 - Composizione e nomina del Collegio Consultivo Tecnico	“	1
Art. 3 - Procedure per l'individuazione dei componenti del CCT	“	3
Art. 4 - Requisiti di iscrizione elenco	“	4
Art. 5 - Controlli	“	5
Art. 6 - Funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico	“	5
Art. 7 - Determinazione del compenso	“	6
Art. 8 - Entrata in vigore	“	8

Art. 1
Profili generali

1. L'art. 6, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) prevede la costituzione obbligatoria, fino al 30 giugno 2023, del collegio consultivo tecnico (CCT) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50 del 2016¹ (Codice dei contratti pubblici), con i compiti previsti dagli artt. 5 e 6, e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. Il CCT è obbligatoriamente costituito antecedentemente all'esecuzione dei lavori di variante nel caso in cui la stessa determini il superamento della soglia comunitaria nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. La costituzione obbligatoria del CCT deve avvenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori e comunque entro dieci giorni dall'avvio; lo stesso è sciolto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o determinazioni in merito allo stesso.
4. La costituzione del CCT è facoltativa per gli appalti di lavori sotto soglia e la stazione appaltante ne può prevedere altresì la nomina nella fase antecedente all'esecuzione del contratto. In tale caso, il collegio può fornire attività di supporto alle attività di gara, risolvendo problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che possono insorgere, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. Lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

Art. 2
Composizione e nomina del Collegio Consultivo Tecnico

1. Il CCT è costituito da tre esperti, in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, quali ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con:
 - a. comprovata esperienza nel settore degli appalti e delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca;
 - oppure con:
 - b. un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.
2. Le parti, ovvero la stazione appaltante e l'appaltatore, nominano un componente ciascuno, i quali componenti provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di presidente; il collegio si intende costituito con la nomina di quest'ultimo.

¹ Si fa riferimento al valore stimato complessivo dei lavori.

3. Nel caso di CCT facoltativo nominato nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è designato secondo le modalità di cui al successivo comma 4, fatta salva la necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata.
4. Nell'ipotesi di CCT obbligatorio, in caso di mancato accordo tra le parti, previa formalizzazione mediante apposito verbale di mancato accordo, il presidente del collegio consultivo tecnico è designato, entro cinque giorni dalla richiesta:
 - dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le “opere di interesse nazionale”;
 - dalle Regioni per le “opere di rispettivo interesse”.
5. L'Amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 3 è tenuta a nominare il CCT, in qualità di stazione appaltante per le opere di competenza. In caso di ritardo o inottemperanza da parte della medesima, si ravvisa la responsabilità a carico del Dirigente competente per danno erariale. In caso di inerzia dell'operatore economico privato (o appaltatore), si configura una significativa inosservanza dell'obbligo di leale collaborazione, sul piano dei rapporti contrattuali.
6. Alla sostituzione del Presidente e dei componenti, per effetto di indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico per giusta causa, si provvede con le medesime forme e modalità del presente articolo.
7. Alla nomina del componente del CCT, in qualità di rappresentante della stazione appaltante, provvede, in quanto atto di gestione, il Dirigente competente, responsabile della realizzazione dell'opera, su proposta del RUP.
8. Il componente del CCT selezionato sulla base dell'esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, al momento dell'accettazione dell'incarico, deve dichiarare:
 - l'inesistenza delle cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77, commi 4 e 6 del D.Lgs. 50/2016;
 - l'assenza di conflitti di interesse ai sensi del vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
 - di aver acquisito, se dipendente pubblico, l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
 - di non aver svolto alcun ruolo o partecipato a qualunque titolo all'appalto per il quale deve essere costituito il CCT;
 - di essere in possesso dei requisiti di competenza, professionalità, oltre a quelli reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
 - il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi imposti dall'art. 6, comma 8, del D.L. 76/2020 a tenore del quale “ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni”. Le funzioni svolte quale componente in un CCT di carattere facoltativo non sono incompatibili con quelle svolte in un CCT di natura obbligatoria.

9. L'assenza dei motivi ostativi di cui ai punti precedenti deve persistere per tutta la durata dell'incarico.
10. La costituzione del collegio è formalizzata con provvedimento del Dirigente della struttura medesima.
11. Entro i 15 giorni dalla costituzione del CCT, i componenti sottoscrivono un verbale alla presenza del RUP e del rappresentante dell'appaltatore. Copia del verbale dell'avvenuta costituzione è inviata alla Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio del rispetto dei limiti del cumulo degli incarichi di cui all'art. 6, comma 8 del D.L. 76/2020.

Art. 3

Procedure per l'individuazione dei componenti del CCT

1. La nomina del componente del CCT da parte dell'amministrazione, quale rappresentante, ha natura fiduciaria e rientra tra gli incarichi ascrivibili alla fattispecie dei "servizi di arbitrato e di conciliazione" di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.
2. La selezione delle professionalità adeguate avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e tutela dell'ambiente e dell'efficienza energetica applicabili ai contratti, esclusi del tutto o in parte dal campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016.
3. I componenti del collegio vengono selezionati attingendo da un elenco di soggetti qualificati, composto da dipendenti pubblici e liberi professionisti, in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e professionalità, nonché di moralità e compatibilità indicati al successivo art. 4.
4. L'elenco è strutturato in un'unica sezione, articolata nelle seguenti sottosezioni corrispondenti alle diverse professionalità previste dalla norma:
 - profili attinenti al settore dell'ingegneria;
 - profili attinenti al settore dell'architettura;
 - profili attinenti al settore giuridico-economico.
5. L'elenco è sempre aperto e avrà una durata rapportata alla vigenza della previsione normativa del CCT, aggiornato periodicamente sulla base dell'acquisizione delle candidature. L'elenco è istituito a seguito di pubblicazione di un avviso pubblico a cura del Dirigente competente, finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse.
6. L'elenco viene predisposto sulla base delle istanze pervenute a seguito dell'istruttoria sui requisiti dichiarati e sui curricula pervenuti, effettuata dal Dirigente competente. Il predetto elenco viene pubblicato sul sito dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016 679).

7. L'elenco potrà essere utilizzato da altre stazioni appaltanti per le nomine di propria competenza, previo accordo con l'Amministrazione.

Art. 4

Requisiti di iscrizione elenco

1. Possono presentare istanza di iscrizione all'elenco coloro che sono in possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità:
 - a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;
 - e) magistrati e avvocati dello Stato.
2. I professionisti di cui alle lett. a), b) ed e), ivi compresi i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lett. c) devono dimostrare di aver svolto negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti di cui alla lettera d) devono dimostrare di avere svolto la propria attività nel settore di riferimento negli ultimi 10 anni.
3. In alternativa ai requisiti di cui al comma 2, i soggetti interessati alla candidatura devono aver conseguito una comprovata esperienza nelle materie relative alla contrattualistica pubblica e alla gestione degli appalti, alla specifica articolazione per cui si chiede l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, mediante l'acquisizione di un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd).
4. L'avviso pubblico contiene i requisiti di dettaglio in relazione alle singole professionalità individuate al comma 1, rispetto alla durata minima dell'esperienza richiesta, alla formazione continua, all'assenza di sanzioni disciplinari e all'assolvimento degli obblighi contributivi.
5. I candidati devono inoltre essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità che saranno meglio dettagliati nell'avviso pubblico.
6. Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza della perdita dei requisiti di cui al presente articolo anche in esito alle segnalazioni conseguenti ai controlli di cui al successivo articolo 6, procede, previa verifica, alla cancellazione dell'iscrizione.

Art. 5
Controlli

1. L'amministrazione provvede al controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e sulle dichiarazioni previste all'art. 2, comma 8 del presente regolamento rese al momento dell'accettazione dell'incarico.

Art. 6
Funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico

1. IL CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico, siano esse controversie e dispute di natura tecnico-giuridica che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori e sulla celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
2. Il CCT ha diritto di visionare l'intera documentazione inerente il contratto, necessaria per formulare le proprie decisioni nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione del quesito, o in caso di particolari esigenze istruttorie, entro il maggior termine di giorni 20.
3. Il procedimento per l'espressione di pareri o di determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente, mediante la presentazione di un quesito scritto rivolto, se la richiesta è disgiunta, anche all'altra parte, corredata dalla documentazione necessaria.
4. In assenza di quesiti il CCT non può intervenire autonomamente o formulare pareri.
5. Il CCT si autodetermina in ordine alla periodicità dell'attività necessaria: riunioni (di cui si dà atto con apposito verbale), sopralluoghi e audizioni, nel rispetto del principio del contraddittorio delle parti. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio.
6. Il CCT tiene informate le parti, il RUP e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza.
7. Le decisioni del CCT, assunte a maggioranza, rivestono la natura di:
 - “pareri obbligatori ma non vincolanti” in relazione alle fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) e d) del D.Lgs. n. 76/2020, in caso di sospensione volontaria o coattiva dell'esecuzione dei lavori;
 - “determinazioni” a carattere dispositivo nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) e all'art. 6, D.Lgs. n. 76/2020, adottata per risolvere ogni controversia o disputa tecnico-giuridica di qualsiasi natura insorta o suscettibile di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - “determinazioni” di natura consultiva se rilasciate ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 76/2020, al fine di assistere la stazione appaltante in merito all'amministrazione del procedimento, senza effetti obbligatori.

8. Le determinazioni del CCT producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità ai sensi dell'art. 808-ter, 2° comma c.p.c.
9. I componenti del CCT, in rappresentanza delle parti, al più tardi nel verbale di insediamento da redigersi entro i 15 giorni dalla nomina, possono stabilire che le determinazioni a carattere dispositivo non rivestano natura di lodo contrattuale e che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio. In ogni caso, le determinazioni del CCT esplicano gli effetti legali in ordine alle conseguenze dell'osservanza e dell'inosservanza, anche ai fini della responsabilità delle parti di cui al comma 11.
10. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
11. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del CCT e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza a prescindere dalle decisioni del collegio.
12. L'osservanza delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo; l'inosservanza delle stesse è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 7

Determinazione del compenso

1. I componenti del CCT hanno diritto ad un compenso proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.
2. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese imprevedute e sono posti a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
3. Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvede in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore.
4. La determinazione del compenso avviene secondo le previsioni del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, in relazione alle prestazioni "a vacanza", in ragione delle soglie del valore d'appalto, tenuto conto che il CCT esprime le proprie determinazioni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dei quesiti, ovvero di 20 giorni ai sensi dell'art. 6, comma 2, si prevede per la realizzazione dei lavori di valore compreso tra 5.350.000 euro e 15.000.000 di euro, un impegno medio progressivamente crescente da 8 a 15 giorni (8-12-15 giorni).
5. Gli importi del compenso base così determinati, ridotti nella misura del 50%, saranno adeguati dal RUP in ragione della qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto al CCT, applicando:

- un coefficiente di proporzionalità al valore di calcolo sopra indicato pari al “Grado di Complessità ”indicato nella Tavola z-1 allegata al D.M. di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016;
- un coefficiente compreso tra 0,25 e 1 in ragione della complessità del quesito, individuato dal RUP.

In ogni caso il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente non può superare 2 volte e mezzo il compenso base.

Valore dell'Appalto/Lavori da eseguire in €	Compenso base in €	Coefficienti di proporzionalità	
		Tipologia opera e grado di complessità	Complessità quesito
5.350.000,00 a 8.000.000,00	1.600,00	tra 0 e 1,55	tra 0,25 e 1
8.000.001,00 a 15.000.000,00	2.400,00	tra 0 e 1,55	tra 0,25 e 1
Maggiore di 15.000.000,00	3.000,00	tra 0 e 1,55	tra 0,25 e 1

6. Il valore del coefficiente relativo alla complessità del quesito è deciso dal RUP sulla base della tabella seguente:

Argomenti trattati	Valore del coefficiente
Sospensioni e riprese dei valori ai sensi dell'art. 5 D.L. n. 76/2020 e problematiche relative alla gestione del contratto in fase di esecuzione che possono determinare ritardi nel completamento delle opere	Tra 0,25 e 0,50
Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto	Tra 0,51 e 1

7. In caso di opere rientranti in diverse tipologie è possibile utilizzare un criterio di ponderazione dei diversi coefficienti applicabili alle distinte tipologie, al fine di calcolare un coefficiente congruo all'opera, ovvero, secondo una metodologia più semplificata, procedere applicando il coefficiente relativo alla tipologia/categoria prevalente.
8. Al Presidente compete il compenso di cui al comma 6 del presente articolo, maggiorato in misura del 10%. Il CCT può attribuire ad un componente le funzioni di segretario.
9. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni, è prevista una decurtazione del compenso calcolato secondo quanto stabilito dai commi precedenti, da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:
- 1/10 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 16° al 20° giorno dalla data di presentazione del quesito, ovvero dal 21° al 30° giorno in caso di particolari esigenze istruttorie;
 - 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 21° al 30° giorno dalla data di presentazione del quesito, ovvero dal 31° al 40° giorno in caso di particolari esigenze istruttorie;
 - 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 30° giorno dalla data di presentazione del quesito, ovvero oltre il 40° giorno in caso di particolari esigenze istruttorie.

10. Ai componenti del CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi dell'art. 1 comma 3, spettano i compensi di cui ai precedenti commi, ridotti nella misura del 50%, il cui costo grava unicamente sulla stazione appaltante.
11. Il Dirigente competente provvede alla liquidazione del compenso ai componenti del CCT, per la parte di propria spettanza, previa trasmissione da parte dello stesso della determinazione formulata unitamente al resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso per singola determinazione, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
12. I compensi liquidati ai professionisti si intendono al netto di IVA e di oneri accessori dovuti per legge.
13. Ai sensi del 7° comma, art. 6 del D.L. n. 76/2020, in caso di inattività del CCT, regolarmente costituito, ai componenti non spetta alcun compenso, fatto salvo un rimborso forfettario di euro 300,00 per l'espletamento dell'adempimento obbligatorio di cui all'art. 2, comma 11.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nell'albo pretorio dell'Ente.